



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE PER IL CONTROLLO DEI CONTRATTI SECRETATI

Composta dai Magistrati:

Giuseppa Maneggio, Presidente;

Giuseppe Maria Mezzapesa, Consigliere delegato (relatore);

Luisa De Petris, Consigliere;

Nicola Benedizione, Consigliere;

Rossella Bocci, Consigliere;

nell'adunanza del 27 novembre 2024

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo Unico;

VISTO l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO il "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti", adottato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 162 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, ed in particolare l'articolo 5, comma 1-*bis*, del richiamato decreto-legge, con il quale è stata istituita, presso la Corte dei conti, la Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati;

VISTO l'articolo 139 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e, in particolare il comma 5, che attribuisce alla Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati l'esercizio del controllo preventivo sui provvedimenti motivati di cui al comma 2 del medesimo articolo, del controllo preventivo

sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti secretati, nonché del controllo sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione degli stessi;

VISTO il decreto ... (*omissis*), emanato dal Ministero della Difesa, ... (*omissis*);

VISTO il rilievo istruttorio, prot. Cdc n. 188/RA/2024, formulato in data 7 novembre 2024;

VISTA la risposta dell'Amministrazione, trasmessa con nota ... (*omissis*), prot. Cdc n. 189/RA/2024 del 13 novembre 2024;

VISTA la richiesta di deferimento, formulata dal Consigliere delegato, con nota prot. Cdc n. 194/RA/2024 in data 19 novembre 2024, su proposta del Magistrato istruttore;

VISTA l'ordinanza di convocazione prot. n. 195/RA/2024 del 19 novembre 2024, con la quale il Presidente della Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati ha convocato, per il giorno 27 novembre 2024, la Sezione in composizione collegiale per l'esame della suddetta proposta;

VISTA la memoria ... (*omissis*);

INTERVENUTI, ... (*omissis*);

UDITO il relatore, Consigliere delegato Giuseppe Maria Mezzapesa e, in rappresentanza dell'Amministrazione, ... (*omissis*);

con l'assistenza della dott.ssa Roberta Di Giambattista, quale segretario in adunanza;

RITENUTO in

FATTO

... (*omissis*)

CONSIDERATO in

DIRITTO

1. Il deferimento ha ad oggetto un contratto qualificato dall'Amministrazione quale "contratto estraneo militare".

A tale categoria viene ricondotta una fattispecie negoziale per la quale troverebbe giustificazione il ricorso alle esclusioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) e b) e all'art. 8 del d.lgs. n. 15 novembre 2011, n. 208, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 346 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (T.F.U.E.).

Nella specie, vengono in rilievo operazioni afferenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico destinato a fini

specificamente militari, che sono, al contempo, tributarie di classifiche di segretezza, in quanto poste in essere per la tutela degli "interessi essenziali della sicurezza nazionale".

- 1.1. La Sezione è chiamata, in primo luogo, a pronunciarsi in ordine all'assoggettabilità al proprio controllo della suddetta categoria di contratti, esclusi, ai sensi della normativa sopra richiamata, dall'applicazione della disciplina unionale e nazionale in materia di appalti pubblici e qualificati dall'Amministrazione quali "contratti estranei militari".
 - 1.2. In caso di soluzione affermativa alla questione preliminare della assoggettabilità al controllo dei suddetti contratti, si pone la necessità di delimitarne il perimetro, attesa la natura speciale degli stessi.
 - 1.3. Infine, avuto riguardo al profilo da ultimo delineato, la Sezione dovrà valutare se, ed eventualmente in che misura, esprimersi nel merito delle perplessità residue evidenziate nella proposta di deferimento, attinenti alla certezza della durata del contratto, all'anticipata esecuzione e al pagamento del corrispettivo, nonché alle specificità riscontrate nelle polizze fideiussorie.
2. La questione dell'ammissibilità al controllo dei "contratti estranei militari", così come definiti dall'Amministrazione con riguardo alle fattispecie precisate al precedente punto 1, cui quello all'esame sarebbe riconducibile, va esaminata tenendo presente, da un lato la specialità degli stessi, dall'altro l'ambito delle competenze intestate alla Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati.
- 2.1. Sotto il primo profilo, questa Sezione evidenzia come, rispetto al contratto in esame, avuto riguardo a quanto dichiarato dall'Amministrazione e alla documentazione depositata, ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 6, comma 2, lettere a) e b) e dell'art. 8 del d.lgs. n. 208/2011, e, dunque, dell'art. 346 del T.F.U.E., in quanto: le forniture oggetto di approvvigionamento rientrano tra i materiali c.d. "*war-like*" di cui alle tipologie elencate nella Decisione del Consiglio della Comunità Economica Europea n. 255/58 in data 15 aprile 1958, dunque non suscettibili di c.c. "*dual use*", nel rispetto delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla "Comunicazione interpretativa sull'applicazione dell'art. 296 del trattato CE (ora 346 T.F.U.E.) agli appalti pubblici della Difesa" del 7 dicembre 2006, e della copiosa giurisprudenza comunitaria in essa richiamata in tema di deroghe all'applicazione dei Trattati europei, con particolare riguardo al regime della concorrenza; sussiste la necessità di tutelare gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, circostanza che, nel caso di specie, ha indotto

l'Amministrazione a classificare la procedura con livello "RISERVATISSIMO".

- 2.1.1. Al riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 346 del T.F.U.E. (ex articolo 296 del TCE), *"1. Le disposizioni dei trattati non ostano alle norme seguenti: a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza; b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può apportare modificazioni all'elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b)"*.

La disciplina nazionale, all'art. 6 del d.lgs. n. 208/2011, prevede che lo stesso decreto legislativo, recante la "disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE", non si applichi, fra l'altro, *"a) ai contratti nel settore della difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico di cui all'elenco adottato dal Consiglio della Comunità europea con la decisione 255/58, che siano destinati a fini specificatamente militari e per i quali lo Stato ritiene di adottare misure necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza; b) ai contratti per i quali l'applicazione delle disposizioni del presente decreto obbligherebbe lo Stato italiano a fornire informazioni la cui divulgazione è considerata contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza, previa adozione del provvedimento di segretezza"*.

L'art. 8 d.lgs. n. 208/2011, ai commi 1 e 2, richiama il necessario rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità con riferimento ad alcune fattispecie di contratti esclusi dall'applicazione dello stesso decreto, fra le quali non rientrano quelle di cui alle lettere a) e b) sopra richiamate, cui la fattispecie in esame è riconducibile.

- 2.1.2. Una volta definito il quadro normativo di riferimento, preliminarmente questa Sezione ritiene necessario chiarire come fattispecie contrattuali quali quella all'esame non possano ricondursi alla categoria dei "contratti estranei" elaborata dalla giurisprudenza amministrativa, che si riferisce ad appalti affidati per scopi diversi dal perseguimento dell'interesse pubblico che, in quanto tali, soggiacciono, prevalentemente, alle regole del Codice civile.

Si richiama al riguardo, in particolare, la definizione coniata dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 16 del 1° agosto 2011, ove si fa riferimento a contratti che *“sono del tutto al di fuori dei settori di intervento delle direttive o dello stesso ordinamento comunitario”*. Trattasi di una definizione recepita, poi, anche dalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione nell'ordinanza n. 8511 del 29 maggio 2012, nonché ripresa dalla Commissione speciale consultiva del Consiglio di Stato nel parere n. 1241 reso il 10 maggio 2018.

Nella suddetta pronuncia, il Consiglio di Stato precisa che occorre distinguere tra *“gli appalti “esenti” e quelli “estranei”*: i primi *“sono quelli in astratto rientranti nei settori di intervento delle direttive, ma che ne vengono esclusi per ragioni latu sensu di politica comunitaria, quali, ad es., gli appalti segretati, o i servizi di arbitrato e conciliazione, o acquisto o locazione di terreni e fabbricati, e le stesse concessioni di servizi”*; i secondi *“sono quelli esclusi perché sono del tutto al di fuori dei settori di intervento delle direttive o dello stesso ordinamento comunitario, quali gli appalti da eseguirsi al di fuori del territorio dell'Unione (art. 15, direttiva 2004/18/CE e art. 22, direttiva 2004/17/CE), o quali gli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori dei settori speciali per fini diversi dall'esercizio delle attività nei settori speciali (art. 20, direttiva 2004/17/CE)”*.

Pertanto, nel caso di specie, non può propriamente parlarsi di contratti estranei nel senso sopra indicato, trattandosi di contratti che sono *“semplicemente “esclusi”, ossia rientranti in astratto nell'ambito di applicazione delle direttive, ma specificamente “esentati”*”.

- 2.1.3. Questa Sezione osserva, tuttavia, che la definizione assunta dall'Amministrazione di *“contratti estranei militari”*, se non può ricondursi a quella sopra richiamata riferita ad appalti regolati da norme privatistiche, comunque può risultare utile, in quanto fa riferimento a fattispecie del tutto peculiari rispetto alle quali appaiono opportune, se non necessarie, precisazioni in ordine alla disciplina cui sono assoggettate.

In primo luogo, avendo riguardo alla disciplina sostanziale, si ritiene che l'esclusione dall'applicazione della normativa europea, da un lato, e dalle previsioni di cui al d.lgs. n. 208/2011, dall'altro – inclusi i principi richiamati all'art. 8, comma 1, per mancato richiamo, nel comma seguente, alle fattispecie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo -, non precluda la necessaria applicazione a queste categorie di contratti *“esclusi”* quantomeno dei principi costituzionali di legalità, del buon andamento e dell'imparzialità.

In tal senso, del resto, si è già espresso il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nel parere n. 2691 emesso in data 8 luglio 2011.

In senso conforme è anche la recente “Direttiva generale per il *procurement militare*”, approvata con decreto ministeriale del 16 gennaio 2024, per la quale *"tali contratti pubblici - svincolati dall'applicazione delle procedure di affidamento unionali - rimangono comunque soggetti al principio costituzionale di legalità e ai principi generali dell'azione amministrativa, primo fra tutti quello del buon andamento. Per questo motivo sono connotati da un rafforzato onere motivazionale sottoposto al vaglio degli organi di controllo. L'ampia discrezionalità che li caratterizza e l'eccezionalità del ricorso a essi deve sempre essere giustificata dall'essenzialità dell'interesse perseguito mediante la restrizione del principio di concorrenza"*.

Da un punto di vista procedurale, occorre poi evidenziare come la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2014, recante *“Orientamenti e criteri per il ricorso all'art. 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea”*, non trovi applicazione, come ivi espressamente disposto (capitolo 1, paragrafo 2), ai contratti fatti oggetto di secretazione, come quelli *de quibus*. Nella medesima si precisa, infatti, che *“La presente direttiva si applica all'affidamento dei contratti esclusi dall'applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto. Per l'affidamento dei contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la presente direttiva non trova applicazione e le amministrazioni aggiudicatrici affidano i contratti secondo la procedura prevista dal medesimo art. 17”*.

- 2.2. Quanto all’applicabilità della disciplina dei controlli sulle fattispecie contrattuali all’esame, occorre fare riferimento, in particolare, alle competenze intestate a questa Sezione, avuto riguardo all’interpretazione teleologica e funzionale delle stesse affermatasi nella giurisprudenza degli ultimi anni.

La Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati è stata istituita dall’art. 5, comma 1-bis, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, per *“l’accresciuta esigenza di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti pubblici di carattere strategico”*.

Sotto il profilo funzionale, essa si è posta in continuità rispetto alle attività già svolte dall’Ufficio di controllo di cui all’art. 162, comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ovvero: controllo preventivo sui provvedimenti motivati di attribuzione delle classifiche di segretezza (inizialmente solo per quelli a partire dalla classifica di “RISERVATISSIMO”); controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti secretati o assoggettati a particolari misure di sicurezza; controllo sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione degli stessi;

relazione annuale dell'attività svolta, da rendersi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR).

Il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, all'art. 139, ha riformulato l'art. 162 del Codice precedente, rendendo le previsioni codicistiche coerenti con quelle introdotte dall'art. 5, comma 1-bis, del d.l. n. 28/2020, convertito dalla l. n. 70/20, già citate, e sostanzialmente confermando, nel testo del nuovo Codice, la previsione di una apposita Sezione della Corte dei conti chiamata ad esercitare, rispetto ai contratti secretati posti in essere da ciascuna stazione appaltante pubblica, le funzioni di controllo appena richiamate.

- 2.2.1. Gli orientamenti di questa Sezione, nei suoi primi anni di attività, hanno evidenziato *“la necessità di una lettura sistematica della disciplina voluta dal legislatore in materia, laddove la Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati è chiamata a svolgere un'attività di cognizione della legalità di ogni singolo atto o provvedimento, riferito o riferibile alla negoziazione per l'acquisto di beni, servizi o forniture e deve anche, attraverso la relazione trasmessa al COPASIR, all'esito di un controllo successivo sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione, offrire una visione di insieme su un settore della vita del Paese di particolare sensibilità, sotto il profilo delle sottese esigenze di segretezza, della entità delle risorse pubbliche coinvolte e, dunque, non solo delle deroghe normative previste per gli affidamenti”* (cfr. delibera n. 2/SCCS/2024). Tanto è stato affermato nella recente delibera, dal rilevante valore sistematico, n. 2 del 2024, appena citata, ove questa Sezione ha precisato come la tesi sostenuta sia coerente con la propria giurisprudenza, volta ad estendere, proprio in virtù di dette ragioni sistematiche, l'ambito oggettivo della propria cognizione in materia, aderendo a un'interpretazione teleologica e funzionale, piuttosto che vincolata al solo dato testuale.
- 2.2.2. Per quanto maggiormente rileva rispetto al caso in esame, occorre in particolare ricordare come l'applicazione del regime dei controlli della Corte dei conti previsto dalla disciplina generale sui contratti pubblici secretati, sia già stata affermata anche in relazione alle operazioni negoziali rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 346 del T.F.U.E. (cfr. delibera n. 14/SCCS/2021, depositata in data 11 novembre 2021). In tale occasione si è già infatti avuto modo di evidenziare come il controllo previsto dall'art. 162, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ora sostituito dall'art. 139 del nuovo Codice dei contratti pubblici, abbia struttura e finalità del tutto diverse dagli ordinari controlli della Corte dei conti: si tratta, infatti, di una verifica di legittimità di contratti di natura secretata, devoluta alla competenza di una particolare Sezione, la cui costituzione, prevista dalla legge, è caratterizzata da cautele, sia procedurali

che di scelta dei Magistrati e del personale di supporto che ne fa parte, che, pur garantendo la non divulgazione di informazioni sensibili, consente il controllo della legittimità dell'azione amministrativa, nonché riscontri sull'efficienza sulla spesa pubblica, a prescindere dall'esonero dal ricorso alle ordinarie procedure di affidamento.

- 2.3. Alla luce delle considerazioni sopra illustrate in ordine alla specialità della fattispecie all'esame, nonché all'interpretazione teleologica e funzionale dei controlli intestati a questa Sezione, si ritiene di dover affermare l'assoggettabilità a questi ultimi e, per quanto maggiormente rileva in questa sede, al controllo preventivo di legittimità, dei contratti per i quali operano le esclusioni di cui all'art. 6, comma 2, lett. a) e b) del d.lgs. n. 208/2011, in osservanza alle disposizioni dell'art. 346 del T.F.U.E., ovvero, nella specie, delle operazioni negoziali afferenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico destinato a fini specificamente militari, cioè non inquadrabili come "*dual use*" e che siano, al contempo, tributarie di classifiche di segretezza, in quanto poste in essere per la tutela degli "interessi essenziali della sicurezza nazionale".

In piena coerenza con la giurisprudenza di questa Sezione sopra richiamata, anche rispetto a queste specifiche fattispecie negoziali, definite dall'Amministrazione quali "contratti estranei militari", deve riconoscersi, infatti, l'esigenza di procedere alle dovute verifiche di legittimità, per quanto riferite a operazioni negoziali sottratte all'ordinario regime della concorrenza delineato dai Trattati su cui si fonda l'Unione europea, stante la necessità di conciliare due diverse, ma complementari esigenze: la prima, attinente alla tutela della riservatezza della scelta del contraente, tipica delle procedure segrete la cui legittimità è sottoposta, per legge, al vaglio della Sezione; l'altra, concernente il controllo della spesa pubblica che, anche in tali evenienze, e a prescindere dall'esonero dal ricorso alle ordinarie procedure prescritte dalla legislazione eurounitaria e nazionale, deve essere assicurato al fine di conformare la stessa a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

3. Una volta chiarita la questione inerente all'assoggettabilità al controllo di questa Sezione dei contratti *de quibus*, si palesa la necessità di definirne il perimetro, in ragione della loro specificità e, dunque, della normativa, procedurale e sostanziale, ai medesimi applicabile, che costituisce il parametro di riferimento ai fini delle necessarie verifiche.

Come già accennato, dal punto di vista procedurale, la presenza del decreto di segretezza esclude l'applicazione della procedura di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2014, proprio in

ragione dell'applicazione della rigorosa disciplina prevista per i contratti secretati che include il controllo di competenza di questa Sezione, il quale, come già ricordato, include il controllo preventivo sui decreti di secretazione e sui contratti, il controllo successivo sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione, infine, l'attività di referto al COPASIR sul complesso delle funzioni svolte.

Quanto al controllo preventivo di legittimità, tanto sui decreti di secretazione, quanto sui contratti, appare tuttavia evidente come lo stesso debba svolgersi in considerazione delle esclusioni vigenti, per i contratti in parola, dall'applicazione delle procedure di affidamento regolate dalle discipline unionali e nazionali, come ampiamente illustrato.

Tuttavia, questa Sezione, nell'esercizio delle sue funzioni, è in ogni caso chiamata a verificare il pieno rispetto dei principi costituzionali di legalità, nonché del buon andamento e della imparzialità dell'azione amministrativa, cui dette fattispecie contrattuali restano assoggettate. Al riguardo, viene particolarmente in rilievo il vaglio sulla sufficienza e ragionevolezza delle motivazioni sottese all'adozione dei contratti in parola, considerato che *"l'ampia discrezionalità che li caratterizza e l'eccezionalità del ricorso a essi deve sempre essere giustificata dall'essenzialità dell'interesse perseguito mediante la restrizione del principio di concorrenza"* (cfr. *"Direttiva generale per il procurement militare"*, approvata con decreto ministeriale del 16 gennaio 2024, già cit.).

Oltre al pieno rispetto dell'obbligo motivazionale, nei termini sopra precisati, trattandosi di spesa posta in essere da una Amministrazione pubblica, resta fermo l'assoggettamento al controllo di regolarità amministrativa e contabile in modalità preventiva su tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Per le stesse ragioni, l'Amministrazione è tenuta comunque a verificare la congruità delle offerte, in quanto destinate a rappresentare il *quantum* della spesa pubblica da sostenere.

Si osserva, infine, che anche il controllo successivo intestato a questa Sezione non potrà non avere ad oggetto i contratti all'esame, sia al fine di verificare il pieno rispetto dei suddetti principi costituzionali che fondano l'azione amministrativa anche in sede di esecuzione, sia in ragione della necessità di relazionare al COPASIR, come voluto dal legislatore, anche rispetto a tali rilevanti fattispecie negoziali.

4. Alla luce di tutto quanto sin qui chiarito in ordine all'assoggettabilità del contratto all'esame al controllo preventivo di legittimità ovvero agli altri controlli intestati a questa Sezione, una volta precisati anche i parametri di legittimità delle suddette verifiche, il Collegio reputa, nel caso di specie, che l'Amministrazione abbia dato conto in maniera esaustiva delle esigenze sottese all'operazione contrattuale posta in essere e, in particolare, delle motivazioni che hanno determinato il ricorso alla eccezionale disciplina di cui all'art. 6, comma 2, lett. a) e b), del d.lgs. n. 208/2011 e, dunque, di cui

all'art. 346 del T.F.U.E., nonché della ragionevolezza della peculiari regolamentazioni negoziali adottate e per le quali nel deferimento si era evidenziata la necessità di fornire ulteriori chiarimenti.

5. Sotto quest'ultimo profilo, devono ritenersi superate le perplessità relative alla certezza della durata del contratto, all'anticipata esecuzione e al pagamento del corrispettivo, come anche alle specificità riscontrate nelle polizze fideiussorie. Tanto, tenuto conto degli elementi forniti in istruttoria e in occasione dell'adunanza, ma soprattutto considerato che, per i contratti quali quello all'esame, il controllo di legittimità, per quanto ampiamente argomentato, è limitato all'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento degli stessi alla speciale disciplina prevista dall'ordinamento europeo e da quello nazionale, alla verifica di conformità alle norme procedurali applicabili, nonché al riscontro del pieno rispetto dei generali principi costituzionali di legittimità, buon andamento e imparzialità.

La Sezione ritiene, dunque, che non vi siano elementi ostativi alla registrazione del decreto oggetto del deferimento.

P.Q.M.

la Sezione delibera di ammettere al visto e alla conseguente registrazione il decreto ... (*omissis*), emanato dal Ministero della Difesa, ... (*omissis*).

Così deliberato in Roma nell'adunanza del 27 novembre 2024.

IL PRESIDENTE
Giuseppa MANEGGIO

L'ESTENSORE
Giuseppe Maria MEZZAPESA

Depositata in segreteria il 30 dicembre 2024

Dott.ssa Rosa Caracciolo